



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-DC/24

Circ. CNI n. 196/XX Sess./2024

Ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini territoriali degli Ingegneri

E p.c.

Ai Presidenti delle Federazioni/
Consulte degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Equo compenso – iniziative della Regione Friuli-Venezia-Giulia e
della Regione Valle d'Aosta – trasmissione - considerazioni

Con la presente si trasmettono a tutti gli interessati – a fini informativi -
due documenti elaborati, rispettivamente, dalla Regione Autonoma Friuli-
Venezia-Giulia e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, in tema di equo
compenso.

Con nota del **14 giugno 2024**¹ l'**Assessorato regionale alle Infrastrutture e
Territorio della Regione Friuli-Venezia-Giulia** ha trasmesso alle stazioni
appaltanti del territorio, ai Comuni della Regione e agli Ordini professionali tre
circolari esplicative allo scopo di fornire “una lettura esplicativa e coordinata”
delle disposizioni della legge regionale 31 maggio 2002 n.14 (“*Disciplina
organica dei lavori pubblici*”), come modificata dalla legge regionale 5 aprile
2024 n.2.

¹ Avente per oggetto: “**Legge regionale 5 aprile 2024 n.2, recante <Misure di
programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di
infrastrutture e territorio.> Circolare esplicativa su modifiche intervenute in materia di
disciplina organica regionale dei lavori pubblici.**”.

In particolare, la Circolare – **Allegato 3** è dedicata all’**“Equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023 n.49 e riflessi sugli affidamenti dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi tecnici di ingegneria e architettura”**.

In essa la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia richiama, *in primis*, la disciplina sull’equo compenso contenuta nella legge n.49/2003 e la “situazione di incertezza”, causata anche da alcune prese di posizione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Successivamente, - e “in attesa di un chiarimento normativo in materia” – la Regione Autonoma si fa carico di fornire alle stazioni appaltanti del territorio una serie di indicazioni operative, sul modo più corretto di procedere sulla tematica.

La stazione appaltante deve in primo luogo predisporre la bozza di corrispettivo, **“comprensivo sia dell’equo compenso non ribassabile”**, sia degli oneri e delle spese accessorie forfettari, e al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA.

Per poi calcolare la percentuale di incidenza degli oneri e delle spese accessorie sul corrispettivo totale, *“la quale costituisce la percentuale massima di sconto che può essere offerta dall’operatore economico.”*.

Particolarmente interessante è l’ulteriore considerazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, secondo cui va verificato ed evitato che un considerevole ribasso sulla componente spese e oneri accessori, compreso il suo totale azzeramento (seppur astrattamente consentito), *non finisca concretamente per determinare “una lesione indiretta del compenso e una conseguente erosione della qualità del servizio, oltre a rendere l’offerta inaffidabile”* (pag.2 della circolare).

Degno di nota è il richiamo, operato nella Circolare – Allegato 3 della Regione Friuli-Venezia-Giulia, alle circolari CNI quale argomento a supporto e sostegno della scelta compiuta, il che – a tacer d’altro – testimonia *per tabulas* l’autorevolezza e il riconoscimento che le circolari del Consiglio Nazionale in tema di contratti pubblici ed equo compenso hanno acquisito presso gli operatori del settore e la Pubblica Amministrazione in generale e di ciò non si può non andare orgogliosi.

Si segnala, infine, la costante attenzione che la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli-Venezia-Giulia riserva – nella Circolare anzidetta – alla necessità di procedere sempre “alla corretta individuazione dei servizi da affidare nel quadro delle previsioni del DM 16 giugno 2016”, con ciò valorizzando esplicitamente il *cd* Decreto parametri.

Anche la nota circolare datata **26 giugno 2024** dell’**Assessorato Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente della Regione Autonoma Valle d’Aosta**

aderisce alla tesi della piena e legittima applicabilità dell'equo compenso agli appalti dei servizi di ingegneria e architettura disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31/03/2023 n.36).

In essa viene riportato che il tema è stato affrontato dall'apposito Tavolo tecnico regionale e che il suddetto organismo ha assunto le motivazioni contenute nell'importante sentenza del TAR Lazio n.8580/2024² "*quali valide ragioni per l'applicabilità dell'equo compenso ai servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi del d.lgs. 36/2023, specie in relazione alle incertezze derivanti da eventuali contenziosi.*" (in allegato).

L'Amministrazione regionale ha quindi deciso di **consentire il ribasso sulla sola quota "spese e oneri accessori" di cui all'art.5 del DM 17 giugno 2016 "ed applicare l'equo compenso per determinare la voce 'compenso' da corrispondere al professionista"**, dando le conseguenti e specifiche indicazioni sia a tutte le proprie strutture dirigenziali, sia alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione.

Da evidenziare che tale iniziativa costituisce il frutto di un proficuo e positivo rapporto di collaborazione portato avanti con le Professioni tecniche, come la stessa nota-circolare ha cura di specificare.


Il Consiglio Nazionale manifesta apprezzamento per la sensibilità dimostrata dalle Regioni³ nell'affrontare il tema dei rapporti tra la legge sull'equo compenso e il Codice dei contratti pubblici.

È opportuno continuare, in tutte le sedi, in ogni caso, nell'opera di divulgazione, promozione e difesa delle previsioni della legge n.49/2023 e degli innovativi principi ivi contenuti.

Nel frattempo, si inoltrano – in funzione di collaborazione istituzionale e per ogni utile approfondimento – i documenti prodotti dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



² Per un commento alla quale v. la **circolare CNI 8/05/2024 n.167**, presente sul sito Internet www.cni.it.

³ In disparte ogni questione sulla competenza statale/ regionale nella materia dell'equo compenso e delle Professioni, ai sensi della Costituzione.



ALLEGATI:

- 1) Nota Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia del 14/06/2024, contenente n.3 circolari esplicative;
- 2) Nota-circolare dell'Assessorato Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 26/06/2024.

MC0307Circ

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio	
tel + 39 0434 529 053 assessoreterritorio@certregione.fvg.it assessoreterritorio@regione.fvg.it I - 33170 Pordenone, piazza Ospedale Vecchio, 11	

Pordenone, data del protocollo

Alle stazioni appaltanti aderenti alla Rete delle stazioni
appaltanti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Ai Comuni della Regione nelle persone di:

- Sindaci
- Segretari comunali
- Responsabili Uffici tecnici o comunque denominati

Agli EDR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Agli Ordini professionali competenti:

- Collegio dei Periti Industriali del Friuli Venezia Giulia
- Comitato regionale dei Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati
- Federazione Ordine degli Architetti PPC Friuli Venezia Giulia
- Federazione Ordine degli Ingegneri Friuli Venezia Giulia
- Ordine dei Geologi

All'ANCI FVG

All'UNCEM FVG

All'ANCE FVG

Alle Associazioni di categoria:

- CONFAPI Friuli Venezia Giulia
- Confartigianato Friuli Venezia Giulia
- Confindustria Udine
- Confindustria Alto Adriatico

LORO SEDI

trasmesso esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC)

Oggetto: Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 recante <<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>. Circolari esplicative.

In data 27 marzo 2024 il Consiglio Regionale ha approvato la Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 recante <<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>, pubblicata sul primo supplemento ordinario n. 7 di data 8 aprile 2024 al Bollettino ufficiale n. 14 del 3 aprile 2024 ed entrata in vigore il 9 aprile 2024.

Il 29 maggio 2024 il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la Legge e quindi si è avuto il via libera definitivo da parte del Governo.

Come anticipato in occasione della iniziativa svoltasi il 12 giugno u.s. presso l'Auditorium della Regione "A. Comelli", via Sabbadini, 31 in Udine, trattante "Le novità' della L.R. 5 aprile 2024 n.2: Lavori Pubblici e modello BIM, costruzioni in zona sismica e tutela fisica del territorio", nell'ambito del ciclo di seminari <<Costruire al tempo del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e del PNRR>>, si ha il piacere di trasmettere le seguenti **circolari esplicative** con l'obiettivo di favorire la massima conoscenza e la corretta interpretazione del testo normativo recante innovazioni in settori particolarmente complessi, quali i lavori pubblici e le costruzioni in zona sismica.

- **Circolare All.1** - oggetto: <<Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 recante <<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio. Circolare esplicativa su modifiche intervenute in materia di disciplina organica regionale dei lavori pubblici>>. Con APPENDICE ALLA CIRCOLARE – TESTO COORDINATO L.R. 14/2002 **(all.1a)**.
- **Circolare All.2** - oggetto: <<Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 recante <<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio. Circolare esplicativa su modifiche intervenute in materia di costruzioni in zona sismica>>. Con APPENDICE ALLA CIRCOLARE – TESTO COORDINATO L.R. 16/2009 **(all.2a)**.


Si ritiene inoltre utile, per la materia della contrattualistica pubblica, trasmettere anche **Circolare All.3** – oggetto: <<Equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49 e riflessi sugli affidamenti dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi tecnici di ingegneria e architettura>>.

Si allega esempio di determinazione percentuale massima di sconto proponibile **(all.3a)**.

Distinti saluti.

Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio
Cristina Amirante

[firmato digitalmente]

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
tel + 39 040 377 4722 fax + 39 040 377 4732	territorio@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it I - 34122 Trieste, via Carducci 6

Circolare – Allegato 1

Oggetto: Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 recante <<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio. Circolare esplicativa su modifiche intervenute in materia di disciplina organica regionale dei lavori pubblici.>>

Nell'ambito specifico trattato dalla presente circolare, la legge introduce modificazioni significative alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, recante <<Disciplina organica dei lavori pubblici>>, rendendola coerente con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), di seguito Codice.

Va evidenziato che tali modifiche sono il frutto dell'azione sinergica di rappresentanze dei diversi soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore (Regione e Comuni, categorie professionali, operatori economici), essendo maturate all'interno di moduli di sinergia mirati all'elaborazione congiunta del disegno di legge regionale in questione.

In considerazione dell'impatto diretto delle novità normative, la Direzione centrale ritiene opportuno rendere una lettura esplicativa e coordinata delle disposizioni modificate con l'introduzione della legge in esame.

1. Obiettivi e finalità della legge regionale 2/2024

In armonia con il mutato quadro giuridico nazionale nelle materie trattate, le modifiche possono classificarsi secondo diversi livelli di intervento, sulla base della finalità perseguita.

Il generale filo conduttore della legge regionale 2/2024 è quello di rendere più fluida l'applicazione della normativa di settore e conseguentemente più agile l'azione amministrativa di attuazione, anche nel contesto più ampio delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riguardo al rafforzamento della capacità amministrativa attraverso la semplificazione, reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure complesse, quali quelle elencate nel c.d. Piano Territoriale regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2022, n. 952.

Di seguito si evidenziano le finalità operative specifiche della novella:

- la semplificazione del quadro normativo e del relativo assetto dei procedimenti amministrativi, tramite l'aggiornamento di disposizioni legislative o la loro abrogazione in quanto obsolete e non più coerenti con le esigenze attuali, dando in questo modo anche certezza del diritto;

- la continuazione del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e in particolare il suo rafforzamento in materia di adempimenti riguardanti le costruzioni in zona sismica;
- l'espresso recepimento nella legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici dei principi generali introdotti nel nuovo Codice dei contratti pubblici; in particolare il principio del risultato e il principio della fiducia, richiamati all'interno della legge di settore, possono innervare in via trasversale anche altri settori amministrativi e favorire l'attività della Direzione centrale nel perseguire gli obiettivi del Piano strategico. Sempre nel settore dei lavori pubblici, le disposizioni contenute nel disegno di legge si pongono in continuità con le modificazioni introdotte nella legge di stabilità 2024 volte a rafforzare il modello organizzativo della Rete di stazioni appaltanti, soprattutto in ordine al rafforzamento della sua capacità tecnica e amministrativa e anche con un aggiornamento o l'introduzione di nuove applicazioni web per il monitoraggio delle opere pubbliche.

2. Disposizioni in materia di lavori pubblici

Il Capo II della legge regionale 2/2024 modifica la legge regionale 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

La linea strategica 5 del Piano strategico 2023-2028 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia prevede nella sezione lavori pubblici il "necessario aggiornamento della normativa regionale in materia, la L.R. n. 14/2002".

L'adeguamento della legislazione regionale è finalizzato a una rilettura complessiva della normativa in materia di lavori pubblici, anche alla luce della nuova disciplina introdotta dalla legge statale e più precisamente dal combinato disposto di cui all'articolo 2 della legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici) e all'articolo 224, comma 8 del Codice.

Nello specifico l'articolo 2 della legge 78/2022 dispone che: << Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. >>, mentre il comma 8 dell'articolo 224 del Codice dispone che: << Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. >>.

La ratio sottesa al testo del Capo II è quella di recepire le disposizioni necessarie e più favorevoli introdotte dal nuovo Codice, favorevolmente accolto da tutti gli operatori, salvaguardando al contempo le parti della legge regionale 14/2002 ancora valide e più favorevoli rispetto al quadro normativo statale (ad es. l'articolo 5 in materia di responsabile unico del procedimento).

Inoltre, si è ritenuto che laddove la normativa statale fosse già di per sé valida e adeguata alle esigenze e aspettative dei soggetti interessati e degli operatori, appare inutile e controproducente legiferare a livello regionale, duplicando senza alcun vantaggio la fonte normativa e rischiando peraltro di veder impuginate le norme regionali di fronte alla Corte costituzionale.

Pertanto, nella revisione della legge regionale 14/2002 si è avuto ben presente e si è anche tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale ormai granitico della Corte costituzionale in materia di lavori pubblici (e più in generale di contratti pubblici) che ha via via ridotto ogni spazio riservato alla potestà legislativa delle Regioni anche a statuto speciale. Tale indirizzo giurisprudenziale non si è arrestato neppure di fronte a specifiche e puntuali norme di attuazione statutaria, come conferma la sentenza n. 23/2022 con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla relativa norma di attuazione statutaria analoga a quella in vigore anche per la nostra Regione (d.lgs. 159/2022).

La giurisprudenza costituzionale risulta tuttavia meno restrittiva per quanto riguarda la disciplina, da parte delle Regioni, dell'aspetto organizzativo. Nel voler cogliere questo spazio di autonomia, e quindi di manovra, la Regione ha scelto, già da tempo, un modello organizzativo imperniato sulla Rete di stazioni appaltanti, quale *unicum* a livello nazionale, che ha ricevuto recentemente il riconoscimento di autonoma qualificazione da parte di ANAC e che ha trovato un rafforzamento con l'anticipazione di alcune norme nella legge di stabilità 2024, confermando il ruolo di coordinamento e di formazione in capo alla Regione, nel contempo favorendo l'orientamento della spesa per investimenti sul territorio regionale.

Conseguentemente le modificazioni all'articolo 1¹ della legge regionale 14/2002 hanno inteso esplicitare che l'esercizio della potestà legislativa regionale, oltre che in materia di lavori pubblici, si dispiega anche alle materie relative all'ordinamento degli uffici della Regione e dell'ordinamento degli enti locali, e quindi all'organizzazione amministrativa nel suo complesso.

Vanno comunque sottolineati tre aspetti di assoluta rilevanza nell'adeguamento della legislazione regionale a quella statale:

- a) il recepimento dei principi generali del Codice anche nella legislazione regionale, i quali saranno criterio interpretativo anche delle norme e dell'attività amministrativa regionali;
- b) l'adeguamento dei livelli di progettazione portandoli da tre a due come previsto dalla normativa statale;
- c) la modifica terminologica di responsabile unico del procedimento con responsabile unico del progetto nell'ambito di tutto il corpus normativo della legge regionale 14/2002², coordinandola con la riduzione dei livelli di progettazione per cui vedi *infra*.

Il cambio di terminologia non è un semplice adeguamento lessicale ma va letto in ottica sostanziale. Il responsabile unico del progetto è il responsabile non di uno o più procedimenti amministrativi (era evidente in precedenza l'assonanza con il responsabile del procedimento di cui alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo) ma di tutto l'intervento pubblico, quindi di tutta la complessa attività amministrativa, tecnica e gestionale attraverso cui si svolgono le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici.

Si può ritenere che alcune previsioni di modifica della legge regionale 14/2002 contribuiscano all'accelerazione dei tempi di realizzazione delle opere; in particolare si fa riferimento al recepimento nella normativa regionale della riduzione da tre a due dei livelli di progettazione.

Merita ricordare già in premessa che, in ossequio alle esigenze di chiarezza e coordinamento tra disposizioni, è stata introdotta nel corpus normativo una nuova norma di chiusura del sistema³ ai sensi della quale, per quanto ivi non disciplinato, si applica la normativa statale vigente in materia.

3. I nuovi principi codicistici quale criterio interpretativo dell'ordinamento regionale in materia di lavori pubblici

L'articolo 3 della legge regionale 2/2024, nel sostituire le finalità e i principi di cui all'articolo 1 della legge regionale 2/2024, introduce la prescrizione per cui le amministrazioni aggiudicatrici non soltanto applicano, ma viepiù *interpretano* l'ordinamento regionale in materia di lavori pubblici secondo i principi previsti dagli articoli da 1 a 11 del nuovo Codice.

¹ Rif. articolo 3, legge regionale 2/2024

² Rif. articolo 25, legge regionale 2/2024

³ Rif. sostituzione dell'articolo 74, legge regionale 14/2002 ad opera dell'articolo 24, legge regionale 2/2024

Sono così incorporati nell'ordinamento regionale principi all'avanguardia declinati nella loro dirimente portata innovativa, e che nell'impianto stesso del codice costituiscono a loro volta criterio interpretativo e applicativo di ogni altra disposizione. Il riferimento⁴ è in particolare:

- al principio del risultato, come criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;
- al principio della fiducia reciproca nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- al principio dell'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza e proporzionalità.

4. Il Programma triennale dei lavori pubblici e l'adeguamento dei livelli progettuali

La novella ha adeguato la normativa prescrivendo per le amministrazioni aggiudicatrici, i loro consorzi di diritto pubblico, gli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, eccezion fatta per la Regione, approvano il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione.⁵

L'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili.⁶

Il programma e gli elenchi annuali dei lavori, pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione e trasmessi tempestivamente dopo l'adozione alla banca dati nazionale dei contratti pubblici per il tramite della rete informatica regionale, devono essere predisposti sulla base degli schemi-tipo definiti ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e 7 del Codice.

Sempre in ottica adeguativa, la novella ha inserito un integrale richiamo⁷ alla disciplina dell'articolo 41 del Codice in materia di livelli e contenuti della progettazione, oggi ridotti a due, e precisamente il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

L'individuazione di un determinato intervento nel programma triennale costituisce ovviamente presupposto per avviare le fasi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva.

Importante pulizia normativa è stata apportata anche alla disciplina generale delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie⁸, di cui all'articolo 9 della legge regionale 14/2002. Non soltanto si registra una completa convergenza terminologica con gli istituti in parola, ma anche l'abrogazione dei commi da 8 a 11, inapplicabili (e di fatto inapplicati) per intervenuta obsolescenza della disciplina sottesa.

⁴ Rif. articoli 1, 2 e 3, decreto legislativo 36/2023

⁵ Rif.: art. 5 della legge regionale 2/2024, che modifica l'art. 7 della legge regionale 14/2002

⁶ Per quanto concerne la programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE, essa è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatica e previsionale della spesa. Per la programmazione dei lavori pubblici degli Enti del Servizio sanitario regionale trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), come da articolo 7, comma 10 sostituito da art. 5, comma 1, lettera d), legge regionale 2/2024.

⁷ Rif. nuovo art. 8 della legge regionale 14/2002.

⁸ Rif. articolo 7 della legge regionale 2/2024

Come ovvio in punto di governance, nel caso dell'Amministrazione regionale, la competenza ad approvare il programma triennale dei lavori pubblici è in capo alla Giunta regionale, come già previsto dall'articolo 50 della legge regionale 14/2002. Le modifiche al medesimo⁹, da ultimo intervenute con la novella, non soltanto hanno coordinato il testo con il Codice, ma hanno inteso ribadire il ruolo della Giunta quale organo naturalmente deputato ad approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici.

L'organo monocratico deputato ad approvare il progetto esecutivo è invece il Direttore del servizio competente. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al Direttore regionale competente e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva (vedi *infra*), al soggetto delegatario.

5. L'adeguamento alla disciplina in materia di sicurezza nei cantieri

Merita certamente menzione a sé, per il rilievo che il tema "sicurezza" assume, l'adeguamento dell'articolo 10 della legge regionale 14/2002¹⁰.

Il nuovo comma 1 oggi dispone che il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 28 dell'allegato I.7 del Codice.

6. La nuova disciplina in materia di incentivi alle funzioni tecniche

Con l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2/2024, si è disposto che in tema di incentivi alle funzioni tecniche, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023.

Il Codice, al riguardo, presuppone che ciascuna stazione appaltante stabilisca con proprio atto o provvedimento (non necessariamente regolamentare) i criteri del relativo riparto.

Per quanto riguarda l'Amministrazione regionale, questa nuova formulazione dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002, tuttavia, va letta in combinato disposto con l'articolo 27 della legge regionale 2/2024 (su cui vedi *infra*), che dispone che *"fino all'adozione della disciplina stabilita ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002 nel testo previgente e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2019, n. 59 (Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici))"*.

Tanto premesso, va dato atto che nelle more dell'adozione da parte dell'Amministrazione regionale della disciplina attuativa dell'articolo 45, comma 3 del Codice continua ad applicarsi la disciplina legislativa e regolamentare previgente in materia di incentivi alle funzioni tecniche.

Le specifiche regolamentazioni in materia che le singole stazioni appaltanti avessero adottato sulla base della disciplina del nuovo Codice dispiegano la piena efficacia nel regolare il riparto degli incentivi per i procedimenti sorti successivamente alla data di efficacia del Codice (1° luglio 2023)¹¹.

⁹ Rif. articolo 15 della legge regionale 2/2024

¹⁰ Rif. articolo 8 della legge regionale 2/2024

¹¹ Rif. articolo 225, comma 9 del Codice

Le stazioni appaltanti che non si fossero dotate di appositi criteri di riparto dovranno invece provvedere in maniera tempestiva in questo senso: il Codice al riguardo ha fissato un termine ordinatorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice (1° aprile 2023)¹².

7. Lavori in amministrazione diretta

La modifica della disciplina dei lavori in amministrazione diretta¹³ nasce dall'esigenza di adeguare il previgente articolo 23 della legge regionale 23/2014, rubricato "Lavori in economia", all'attuale normativa dettata dal Codice.

Nel tempo la disciplina nazionale sui lavori in economia è stata progressivamente interessata da modifiche: già il decreto legislativo 163/2006, all'articolo 125, disciplinava lavori, servizi e forniture "in economia" e prevedeva due modalità di affidamento: amministrazione diretta e procedura di cottimo fiduciario. I lavori in economia erano ammessi per importi non superiori a duecentomila euro. Successivamente, il codice dei contratti entrato in vigore nel 2016 (decreto legislativo 50/2016) non ha previsto alcuna disciplina per le procedure in economia, salvo che per il settore dei beni culturali. Anche la vigente disciplina del Codice sui contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea non contiene un riferimento specifico ai lavori e servizi da realizzare in economia (amministrazione diretta, cottimo). Purtuttavia, i lavori e servizi in amministrazione diretta sono richiamati dall'articolo 37, comma 2, ultimo periodo, del Codice al solo scopo di escluderne l'inserimento nella programmazione dei lavori pubblici. Tenuto conto del predetto richiamo, anche alla luce del principio di auto-organizzazione amministrativa sancito dall'articolo 7, comma 1, del nuovo Codice dei contratti, in base al quale "Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea", si evince che permane la facoltà di realizzare lavori e servizi in amministrazione diretta, trattandosi di una forma di auto-produzione alternativa all'affidamento *in house*. In assenza di soglie di importo, la realizzazione di lavori e servizi in amministrazione diretta potrà essere disposta compatibilmente con i requisiti di idoneità organizzativa e di organico posseduti dalla stazione appaltante (cfr. Parere MIT n. 2235/2023).

Si rammenta che l'Amministrazione regionale, analogamente ad altri enti regionali (EDR, Consorzi di bonifica, ...) ha alle proprie dipendenze operai assunti per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta ed è quindi importante mantenere nell'ambito della normativa regionale tale istituto al fine di garantire il prosieguo delle attività da questi svolte.

A tal riguardo, si ritiene utile riportare integralmente il testo del nuovo articolo 23, rubricato "Lavori in amministrazione diretta": <<1. *La realizzazione di lavori in amministrazione diretta può essere disposta compatibilmente con i requisiti di idoneità organizzativa e di organico posseduti dall'amministrazione competente.*

2. *I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri dell'amministrazione; il responsabile unico del progetto acquista i materiali e acquista e noleggia i mezzi e quanto necessario per la realizzazione dell'opera.*

3. *Ai fini del calcolo dell'importo di progetto dei lavori eseguiti in amministrazione diretta di competenza della Regione, nel quadro economico non si tiene conto degli oneri del personale di cui al comma 2.*

4. *Il responsabile unico del progetto può procedere ad affidamento a terzi di particolari tipologie di lavorazioni che concorrono alla realizzazione dell'opera.*

¹² Rif. articolo 45, comma 3 del Codice

¹³ Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale 14/2004 ad opera dell'art. 11 della legge regionale 2/2024
pag 6/10

5. Con regolamento sono definite le tipologie dei lavori che si possono eseguire in amministrazione diretta e le relative modalità di esecuzione.

6. I lavori da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici.>>.

8. Novità in materia di digitalizzazione e sistemi informativi dedicati

Come detto in premessa, elementi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi sono direttamente connessi al buon andamento dell'azione pubblica vieppiù nel settore dei lavori pubblici.

A tale riguardo, nell'ambito del Capo VII della legge regionale 14/2002 "Pubblicità, accesso alle informazioni e rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici" sono state apportate importanti modifiche.

Anzitutto, è stato sostituito l'articolo 39¹⁴, intendendo attuare a livello regionale, tramite una convenzione con ANAC ed altri enti, le funzioni di vigilanza e controllo ai fini di renderle centralizzate e fruibili dalle stazioni appaltanti. Ai fini pratici l'Amministrazione regionale assume il ruolo di verificatore degli operatori economici destinatari di provvedimenti di aggiudicazione di lavori pubblici delle stazioni appaltanti della Regione e della Rete delle stazioni appalti con lo scopo di accelerare le tempistiche di realizzazione delle opere pubbliche. Questa competenza e modalità di attuazione è analoga a quanto previsto per lo Stato dal secondo comma dell'articolo 10 dello Statuto di autonomia: <<Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione>>.

Per tali fini, quindi, la nuova norma autorizza espressamente l'Amministrazione regionale a sottoscrivere convenzioni o fruire di altri idonei strumenti mirati a disciplinare e rendere interoperabili le banche dati detenute a livello nazionale e regionale, con il fine dichiarato di accelerare le tempistiche di controllo degli operatori economici per l'effettuazione delle verifiche previste dal Codice relative agli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture svolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nel territorio regionale.

Per la medesima finalità, la stessa Amministrazione è autorizzata ad apportare miglioramenti e aggiustamenti tecnici agli applicativi informatici già detenuti o di futura attivazione, nell'ottica di implementarne l'interoperabilità con le banche dati ANAC o di altri enti.

Ancora, sempre nel solco della digitalizzazione dei processi, all'articolo 44 bis dedicato a "Reti di stazioni appaltanti", sono stati inseriti i nuovi commi 4 quater e 4 quinquies¹⁵ allo scopo di attuare a livello regionale l'introduzione di un modello di *Building Information Modeling* (BIM).

Detto modello permette la gestione delle informazioni lungo l'intero ciclo di vita dell'opera pubblica. Ai fini pratici l'Amministrazione regionale assume il ruolo di coordinatore dello sviluppo di un sistema di modello informativo per le opere pubbliche, come previsto dal Codice, per dare indicazioni e suggerire metodi e strumenti di gestione informativi digitali delle costruzioni. Questa competenza, e la relativa modalità di attuazione, sono necessarie per razionalizzare i costi e delle opere pubbliche con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, quale modalità per assicurare la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche.

A tale scopo, l'Amministrazione regionale, di concerto con le forme associative degli Enti locali e dei costruttori, con il coinvolgimento degli ordini professionali, supporta il necessario percorso di

¹⁴ Rif. articolo 12 della legge regionale 2/2024

¹⁵ Rif. articolo 14, legge regionale 2/2024

acquisizione della piattaforma, della messa a disposizione alla rete delle stazioni appaltanti, della sua integrazione nei sistemi informativi regionali, nonché della formazione, anche per il tramite delle fondazioni di ANCI FVG.

9. Novità in tema di delegazione amministrativa intersoggettiva

La novella di cui alla legge regionale 2/2024 ha inteso semplificare la vigente disciplina regionale dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva¹⁶ di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002 con l'obiettivo di riservare il ricorso a tale fattispecie di delega a materie di esclusiva competenza regionale, ove non sia possibile assegnare contributi al soggetto delegato.

Condizione abilitante per adire l'istituto della delegazione è l'obiettivo carenza di capacità organizzativa, tecnica e amministrativa per progettare, appaltare e realizzare in capo al soggetto delegante, che assegna risorse ad hoc al soggetto delegato per supplirvi.

La delegazione si è infatti dimostrata nel tempo uno strumento di allungamento dei procedimenti amministrativi e non già di semplificazione. Proprio per perseguire una sana e tempestiva azione amministrativa, specie alla luce dei nuovi principi di realizzazione dell'opera pubblica, ed in particolare dei principi del risultato e della fiducia su cui si è detto *supra*, pertanto, risulta dirimente ridimensionare l'utilizzo dell'istituto in analisi.

Nell'*extrema ratio* cui la delegazione amministrativa garantisca la miglior ponderazione degli interessi pubblici in gioco, il delegante deve funzionalmente fissare gli indirizzi dell'azione per il delegato (es.: indirizzi specifici sulla progettazione), definendo indicatori di impatto e/o di risultato (es. km di strade, metri di scogliera, mq di immobile, etc.) che vanno concordati fra le parti prima dell'adozione dell'atto formale di delegazione.

Il delegato sarà quindi tenuto a rendicontare specificamente detti indicatori, rispetto ai quali il delegante assume una funzione di alta sorveglianza sul buon andamento dei processi.

La specifica riformulazione del comma 10, inoltre, ha la finalità di garantire un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione fisico, procedurale e finanziario delle delegazioni in essere, anche con presa d'atto della Giunta regionale.

10. Modifiche alla disciplina delle Commissioni regionali per la determinazione dell'indennità di esproprio

Nell'ambito del Capo XII dedicato a "Espropriazioni per pubblica utilità e occupazioni temporanee e d'urgenza", sono state apportate modifiche¹⁷ alla disciplina delle Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione, di cui all'articolo 65 bis della legge regionale 14/2002. In particolare, si è previsto che il quinquennio della durata in carica decorra dal decreto del Presidente della Regione di costituzione della Commissione, e non sia più legato alla durata della legislatura.

È stato inoltre aggiornato il compenso per i componenti esterni, prevedendo un gettone di partecipazione onnicomprensivo pari a cento euro a seduta, semplificando così il procedimento di liquidazione delle indennità.

11. Disposizioni transitorie

L'articolo 27 detta tre distinte disposizioni transitorie, aventi diverse finalità.

¹⁶ Rif. articoli 16, 17 e 18, legge regionale 2/2024

¹⁷ Rif. articolo 22, legge regionale 2/2024

Il comma 1 stabilisce che, fino all'adozione della disciplina richiesta dall'articolo 45, comma 3, del Codice, continua ad applicarsi il previgente articolo 11 della legge regionale 14/2002 e il relativo regolamento attuativo emanato con D.P.Reg. n. 59/2019.

È tuttavia opportuno puntualizzare che tale norma transitoria si applica solo all'Amministrazione regionale, non incidendo sui Comuni e le altre stazioni appaltanti.

Il comma 2 statuisce che, nell'attesa dell'emanazione del nuovo regolamento attuativo in materia di lavori in amministrazione diretta (previsto dal nuovo articolo 23, comma 5, della legge regionale 14/2002), continui ad applicarsi la disciplina previgente. Tale disposizione transitoria risulta necessaria in quanto sarà il suddetto regolamento a stabilire quali tipologie di lavori siano eseguibili in amministrazione diretta, rendendo effettivamente applicabile il nuovo testo dell'articolo 23.

Il comma 3 dispone che la nuova disciplina in materia di delegazioni amministrative, come risulta dalle significative modifiche apportate dalla legge 2/2024, si applichi unicamente alle delegazioni avviate successivamente all'entrata in vigore della legge stessa. Pertanto, anche al fine di evitare incertezze applicative, alle delegazioni amministrative già in essere continuerà ad applicarsi la normativa previgente.

12. Abrogazioni

L'articolo 87, comma 1, lettera d) abroga gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 30, 33, 35, 36 e 37 della legge regionale 14/2002. Tali abrogazioni vanno necessariamente lette in combinato disposto con il rinvio alla normativa statale operato dal novellato articolo 74 della legge 14/2002. Pertanto, ove la normativa regionale ora tace, dovranno necessariamente applicarsi le rispettive norme statali (in primis le disposizioni del Codice).

Pertanto, tali significative abrogazioni comportano che in materia di criteri di aggiudicazione e scelta del contraente (di cui agli abrogati articoli 17, 18, 19, 20, 21), varianti in corso d'opera (abrogato articolo 27), garanzie (abrogato articolo 30), lavori scorporabili e subappaltabili (abrogato articolo 33), accordo bonario e definizione delle controversie (articoli abrogati 35 e 36) e pubblicità (abrogato articolo 37) si applichi ora la corrispondente disciplina statale.

Le suddette abrogazioni hanno quindi inteso rimuovere dall'ordinamento regionale quelle norme aventi ormai incerta applicabilità, generando gravi incertezze applicative in riferimento al loro rapporto con il Codice nazionale.

Si rimanda al **Testo coordinato della LR 14/2002** come risultante dalle modifiche apportate dalla LR 2/2024 in appendice alla circolare - **Allegato 1a**.

Distinti saluti.

Il Direttore centrale
dott.ssa Magda ULIANA

[firmato digitalmente]

Firmato digitalmente da:
Magda Uliana
Data: 14/06/2024 11:00:02

In ordine ai contenuti della presente circolare, si ricorda che per eventuali richieste di parere è possibile in ogni tempo indirizzare una richiesta all'indirizzo PEC della Direzione centrale infrastrutture e territorio: territorio@certregione.fvg.it

Referenti da poter contattare

Magda Uliana direttore centrale (tel. 0403774721 - email: magda.uliana@regione.fvg.it)

Cristina Modolo direttore del servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica (tel. 0432555284 – email: cristina.modolo@regione.fvg.it)

Marco Gus del servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica (tel. 0403774124 – email: marco.gus@regione.fvg.it)

Stefania Furlan del servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica (tel. 0432555438– email: stefania.furlan@regione.fvg.it)

Stefania Franzot direttore del servizio organizzazione, programmazione e progetti europei (tel. 0432555385 – email: stefania.franzot@regione.fvg.it)

Umberto Pidutti – posizione organizzativa coordinamento giuridico, legislativo e affari istituzionali della direzione centrale (tel. 0432555563 – email: umberto.pidutti@regione.fvg.it)

All. 3a - ESEMPIO DETERMINAZIONE PERCENTUALE MASSIMA DI SCONTO PROPONIBILE

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)	40.690,00 euro
Spese ed oneri accessori (25% del CP)	10.172,50 euro
Importo totale bozza di corrispettivo (TOT)	50.862,50 euro

La percentuale massima di sconto proponibile è data dalla seguente formula:

$$\left(1 - \frac{CP}{TOT}\right) * 100$$

Formula applicata all'esempio:

$$\left(1 - \frac{40.690}{50.862,5}\right) * 100 = 20$$

Pertanto, relativamente all'esempio di cui sopra, la percentuale massima di sconto proponibile risulta pari al 20%.

All. 1a - APPENDICE ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVA SU MODIFICHE INTERVENUTE IN MATERIA DI DISCIPLINA ORGANICA REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - TESTO COORDINATO

- L'articolo 3 della LR 2/2024 sostituisce l'articolo 1 della LR 14/2002 come segue:

Art. 1

(Finalità e principi)

- 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1), n. 1 bis) e n. 9), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e delle disposizioni di attuazione statutaria, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.**
- 2. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano e interpretano l'ordinamento regionale in materia di lavori pubblici secondo i principi previsti dagli articoli da 1 a 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 76, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).**

NOTA: Si è introdotta la prescrizione per cui le amministrazioni aggiudicatrici applicano e interpretano l'ordinamento regionale in materia di lavori pubblici secondo i principi previsti dagli articoli da 1 a 11 del nuovo Codice.

Rif. circolare, par. 2 e 3.

- L'articolo 5 modifica l'articolo 7 della LR 14/2002:

Art. 7

(Programma triennale dei lavori pubblici)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete.
3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.
4. (abrogato)
5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.
- 6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, approvano il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alla Regione. L'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili.**

7. L'individuazione nel programma dell'intervento costituisce presupposto per l'avvio delle fasi di **progettazione di fattibilità tecnico-economica** ed esecutiva.

8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l'erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro, oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell'elenco annuale dell'ente beneficiario.

9. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e 7, del decreto legislativo 36/2023. I programmi e gli elenchi approvati sono pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi tempestivamente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), per il tramite della rete informatica regionale.

10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. Per la programmazione dei lavori pubblici degli Enti del Servizio sanitario regionale trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

NOTA: Si è introdotto un rinvio ai nuovi schemi-tipo in materia di programmazione come disciplinati dal Codice. Oltre ad adeguare l'articolo alla riduzione dei livelli di progettazione, sono stati aggiornati i riferimenti alle vigenti direttive UE.

Rif. circolare, par. 4.

- L'articolo 6 sostituisce l'articolo 8 della LR 14/2002:

Art. 8

(Livelli e contenuti della progettazione)

1. Per la disciplina relativa ai livelli e ai contenuti della progettazione si applica l'articolo 41 del decreto legislativo 36/2023.

NOTA: Si è recepito integralmente, mediante rinvio normativo, la disciplina del Codice riguardo all'articolazione dei livelli progettuali, ridotti come noto da tre a due.

Rif. circolare, par. 4.

- L'articolo 7 modifica l'articolo 9 della LR 14/2002:

Art. 9

(Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)

1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla **progettazione di fattibilità tecnico-economica** ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione vigente, nonché con le modalità di cui all'articolo 6;
- c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo;
- d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f).

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di **responsabile unico del progetto**, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.

4. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

5. La redazione del **progetto di fattibilità tecnico-economica** ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 4, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).

6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in presenza di più prestazioni specialistiche, con l'individuazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l'affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, **con l'esclusione della sola redazione grafica degli elaborati progettuali**. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

~~**[8. Per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.]**~~

~~**[9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia comunitaria sono affidati mediante le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 4.]**~~

~~[9 bis. Gli incarichi di cui al comma 9 di importo stimato inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 22, comma 2 bis; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei.]~~

~~[9 ter. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 17.]~~

~~[9 quater. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio di cui al comma 9 ter.]~~

~~[9 quinquies. Per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis le stazioni appaltanti devono, preferibilmente, utilizzare le tariffe professionali previste per le categorie interessate quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.]~~

~~[10. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti possono valutare la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.]~~

~~[11. Gli affidamenti di cui ai commi 9 e 10 sono ulteriormente disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4.]~~

12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. **Nel contratto stipulato** fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

13. (abrogato)

14. È fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi ai lavori su sedi stradali un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, e per coprire i maggiori oneri conseguenti alle variazioni necessarie a garantire l'erogazione del servizio pubblico.

NOTA: Si è operato un adeguamento, anche terminologico, al Codice, abrogando inoltre numerosi commi ormai obsoleti. Rif. circolare, par. 2 e 3.

- L'articolo 8 modifica l'articolo 10 della LR 14/2002:

Art. 10

(Sicurezza nei cantieri)

1. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 28 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023.

2. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono comunicate al **responsabile unico del progetto** per i provvedimenti di competenza, che devono assicurare la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere con le Aziende per i servizi sanitari, con i Comitati paritetici territoriali e con gli altri organismi preposti alla vigilanza intese mirate alla organizzazione di forme di controllo sistematico in cantiere, anche mediante l'utilizzo della banca dati degli appalti pubblici, di cui all'articolo 38.

4. Per i lavori pubblici fruente di incentivi trova applicazione l'articolo 64.

5. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 40, cura la diffusione della conoscenza della materia e adotta misure per l'acquisizione di adeguati livelli qualitativi di sicurezza presso gli operatori del settore. A tal fine predispone specifici piani annuali di attività.

NOTA: Si è allineata la disciplina del piano di sicurezza e coordinamento a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale. Rif. circolare, par. 5.

- L'articolo 9 sostituisce l'articolo 11 della LR 14/2002:

Art. 11

(Incentivi alle funzioni tecniche)

1. Per la disciplina relativa agli incentivi alle funzioni tecniche, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023.

NOTA: Si recepisce la normativa statale in materia di incentivi alle funzioni tecniche per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici, in quanto la stessa risulta essere più favorevole rispetto all'attuale normativa regionale. Rif. circolare, par. 6.

- L'articolo 11 sostituisce l'articolo 23 della LR 14/2002:

Art. 23

(Lavori in amministrazione diretta)

1. La realizzazione di lavori in amministrazione diretta può essere disposta compatibilmente con i requisiti di idoneità organizzativa e di organico posseduti dall'amministrazione competente.

2. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri dell'amministrazione; il responsabile unico del progetto acquista i materiali e acquista e noleggia i mezzi e quanto necessario per la realizzazione dell'opera.

3. Ai fini del calcolo dell'importo di progetto dei lavori eseguiti in amministrazione diretta di competenza della Regione, nel quadro economico non si tiene conto degli oneri del personale di cui al comma 2.

4. Il responsabile unico del progetto può procedere ad affidamento a terzi di particolari tipologie di lavorazioni che concorrono alla realizzazione dell'opera.

5. Con regolamento sono definite le tipologie dei lavori che si possono eseguire in amministrazione diretta e le relative modalità di esecuzione.

6. I lavori da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici.

NOTA: Si detta una nuova disciplina dei lavori in amministrazione diretta (già "lavori in economia"), in allineamento al Codice. Rif. circolare, par. 7.

- L'articolo 12 sostituisce l'articolo 39 della LR 14/2002:

Art. 39
(Controlli e vigilanza)

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in sinergia con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e ogni altro organo nazionale e regionale, a intraprendere azioni mirate all'adozione di convenzioni o altro strumento idoneo, per disciplinare e rendere interoperabili le banche dati detenute da enti a livello nazionale e regionale. Tale disciplina è finalizzata ad accelerare le tempistiche di controllo degli operatori economici per l'effettuazione delle verifiche previste dal decreto legislativo 36/2023 relative agli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture svolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nel territorio regionale attraverso la rete di stazioni appaltanti.**
- 2. Per le finalità indicate nel comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare miglioramenti e aggiustamenti tecnici agli applicativi informatici già detenuti o di futura attivazione per renderli adeguati, accessibili e interoperabili con le banche dati utilizzate da ANAC o da altri enti a livello nazionale e regionale e rendere fruibili le informazioni da questi detenute.**

NOTA: La modifica intende attuare a livello regionale, tramite una convenzione con ANAC ed altri enti, le funzioni di vigilanza e controllo per renderle centralizzate e fruibili alle stazioni appaltanti.
Rif. circolare, par. 8.

- L'articolo 14 modifica l'articolo 44 bis della LR 14/2002:

Art. 44 bis
(Rete di stazioni appaltanti)

- In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente, nonché al supporto amministrativo e tecnico. L'ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall'intero territorio della Regione.
- 1 bis. Alla Rete delle stazioni appaltanti possono aderire tutti i soggetti di cui all'articolo 3 e comunque tutti i soggetti pubblici o privati che fruiscono di finanziamenti pubblici, di qualsiasi natura o provenienza, che applicano la normativa sugli appalti pubblici.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l'utilizzo della rete informatica regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.
- 2 bis. La Rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete informatica regionale, nei confronti delle stazioni appaltanti singole o associate attraverso la stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere.

2 ter. Le stazioni appaltanti aderenti alla Rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione.

3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti delle stazioni appaltanti singole o associate, anche appartenenti al comparto unico regionale attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti, anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario nelle commissioni giudicatrici.

4. La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete finalizzata alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale e regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa. All'interno della medesima Direzione sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44.

4 bis. Al fine di sviluppare la rete delle stazioni appaltanti e di migliorare il coordinamento interistituzionale presso la Direzione competente in materia di lavori pubblici è istituito un comitato tecnico operativo, di cui fanno parte i rappresentanti delle stazioni appaltanti indicati dall'Anci e i rappresentanti del sistema delle imprese e dei professionisti indicati dagli Stati generali delle costruzioni. La partecipazione al comitato non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione.

4 ter. Al fine di accelerare le procedure e rendere più efficienti i procedimenti di spesa, con particolare riguardo agli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) sostenendo in particolare le amministrazioni che hanno maggiori difficoltà, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, nel ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete di stazioni appaltanti, promuove la formazione del personale appartenente alle unità specializzate di cui all'articolo 44, comma 1, e comunque del personale che si occupa dei procedimenti relativi agli appalti di lavori pubblici e ai servizi tecnici, con particolare riguardo agli aspetti amministrativi, contabili e di utilizzo degli strumenti informatici che costituiscono l'ecosistema regionale degli appalti pubblici di cui al comma 2 ter e di quelli necessari al perseguimento degli obiettivi posti dal PNRR.

4 quater. Nell'ambito della rete delle stazioni appaltanti la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione sviluppa il processo di introduzione del modello Building Information Modeling (BIM), inteso come sistema informativo digitale per la gestione delle informazioni lungo l'intero ciclo di vita di una struttura edilizia, dalla fase di progettazione iniziale attraverso la costruzione, la manutenzione, fino allo smaltimento finale.

4 quinquies. L'Amministrazione regionale, di concerto con le forme associative degli Enti locali e dei costruttori, con il coinvolgimento degli ordini professionali, supporta il necessario percorso di acquisizione della piattaforma, della messa a disposizione alla rete delle stazioni appaltanti, della sua integrazione nei sistemi informativi regionali, nonché della formazione, anche per il tramite delle fondazioni di ANCI FVG.

5. (abrogato)

6. (abrogato)

6 bis. (abrogato).

NOTA: I due commi inseriti hanno lo scopo di attuare a livello regionale l'introduzione di un modello di Building Information Modeling (BIM) che permetta la gestione delle informazioni lungo l'intero ciclo di vita dell'opera pubblica. L'Amministrazione regionale coordinerà lo sviluppo di un sistema di modello informativo per le opere pubbliche come previsto dal Codice per dare indicazioni e dei metodi e strumenti di gestione informativi digitali delle costruzioni.

Rif. circolare, par. 8.

- L'articolo 15 modifica l'articolo 50 della LR 14/2002:

Art. 50

(Disposizioni generali)

1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento. La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.
2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di competenza della Regione sono esercitate dalle direzioni regionali competenti alla gestione della spesa per la realizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultive e le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.
3. Le funzioni del **responsabile unico del progetto** sono svolte dal direttore centrale o del servizio competente per materia ovvero dal personale in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.
4. **La Giunta regionale approva il progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici; il Direttore del servizio competente approva il progetto esecutivo. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al Direttore regionale competente e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.**
5. L'approvazione del **progetto di fattibilità tecnico-economica** ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

~~**[6. La realizzazione dei lavori in economia è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 4. Sino all'emanazione del regolamento medesimo si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del rispetto dei limiti di importo, per i lavori di competenza della Regione realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.]**~~

NOTA: Oltre a recepire le necessarie modifiche di coordinamento al nuovo Codice, confermare la Giunta regionale quale organo decisorio in materia di lavori pubblici.

Rif. circolare, par. 9.

- L'articolo 16 modifica l'articolo 51 della LR 14/2002:

Art. 51

(Delegazione amministrativa intersoggettiva)

1. **L'Amministrazione regionale, gli Enti di decentramento regionale e gli altri enti regionali sono autorizzati** a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.
- ~~**[1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie**~~

~~di cui ai commi 2 e 3, anche mediante modifica delle delegazioni amministrative intersoggettive già in essere.]~~

~~[1 ter. Limitatamente alle opere di cui al comma 3, lettera d), la Giunta regionale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera simile affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.]~~

1 quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, **in applicazione dell'articolo 56, comma 4**, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3.

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

- a) Enti locali e loro consorzi **ed eventuali loro società in-house;**
- b) consorzi di bonifica;

~~[c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;]~~

- d) consorzi tra enti pubblici;
- e) società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;
- f) società a prevalente partecipazione regionale;
- g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

- a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agrafia, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;
- b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
- c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
- d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
- e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

5. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

- a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti **e la loro approvazione;**

~~{a bis) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare;}~~

b) il soggetto a cui spetta l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili, fatto salvo il caso in cui l'ente delegante provveda direttamente;

~~{c) l'approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;}~~

d) (abrogata)

~~{e) la partecipazione dell'Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;}~~

f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera **all'ente delegante**, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;

g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario;

~~{h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;}~~

i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.

~~{9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.}~~

10. Il soggetto delegatario relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite il soggetto delegante, sullo stato di attuazione delle deleghe.

~~{10 bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.}~~

10 ter. (abrogato)

10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.

NOTA: Si è allineata la disciplina del piano di sicurezza e coordinamento a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale. Rif. circolare, par. 9.

- L'articolo 22 modifica l'articolo 65 bis della LR 14/2002:

Art. 65 bis

(Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)

1. In attuazione del combinato disposto di cui all'articolo 5, primo comma, n. 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), di attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono istituite le seguenti Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva:

a) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Gorizia, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Gorizia;

- b) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Pordenone, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Pordenone;
- c) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Trieste, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Trieste;
- d) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Udine, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Udine.
2. Esercita le funzioni di Presidente delle Commissioni di cui al comma 1 il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, o un suo delegato.
- 3. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione e restano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data del decreto di costituzione.**
4. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5. Per la partecipazione a ciascuna seduta delle Commissioni ai componenti aventi diritto è corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo pari a 100 euro.**
6. Alle Commissioni di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), in quanto compatibili.

NOTA: Si interviene sulle Commissioni espropri di cui all'art. 65 bis LR 14/2002, prevedendo che il quinquennio della durata in carica decorra dall'insediamento della Commissione e non sia legato alla durata della legislatura e aggiorna il compenso per i componenti esterni prevedendo un gettone di partecipazione onnicomprensivo.
Rif. circolare, par. 10.

- L'articolo 24 sostituisce l'articolo 74 della LR 14/2002:

Art. 74 (Norma di rinvio)

- 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia.**

NOTA: Si sostituisce l'art. 74 della LR 14/2002, prevedendo con chiarezza che per quanto non disciplinato dalla legge regionale si applichi la normativa statale.
Rif. circolare, par. 2 e 12.

- L'articolo 25 sostituisce in tutta la LR 14/2002 le locuzioni "responsabile unico del procedimento" o "responsabile del procedimento" con "responsabile unico del progetto", in conformità alla terminologia adottata dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
Rif. circolare, par. 11.


- Gli articoli 4, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23 hanno modificato rispettivamente gli articoli 3, 16, 40, 51 bis, 51 ter, 56, 59, 63, 67 della LR 14/2002 per adeguare il dettato legislativo alla riduzione dei livelli di progettazione, nonché per finalità di mero coordinamento normativo.
Rif. circolare, par. 2 e 4.

- L'articolo 27 pone tre distinte disposizioni transitorie, in materia di incentivi alle funzioni tecniche, lavori in amministrazione diretta e delegazioni amministrative in essere.

Rif. circolare, par. 11.

- L'articolo 87, infine, abroga gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 33, 35, 36 e 37 della LR 14/2002.

Rif. circolare, par. 12.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
tel + 39 040 377 4722 fax + 39 040 377 4732	territorio@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it I - 34122 Trieste, via Carducci 6

Circolare – Allegato 3

Oggetto: Equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49 e riflessi sugli affidamenti dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi tecnici di ingegneria e architettura.

In riscontro alle richieste pervenute da parte di diverse stazioni appaltanti aderenti alla Rete delle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia, in merito ai riflessi della L. 49/2023 sull'equo compenso negli affidamenti dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, si comunica quanto segue.

L'art. 1 della legge 49/2023 definisce l'equo compenso come la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi stabiliti mediante decreti ministeriali, che con riferimento ai servizi tecnici di ingegneria e architettura sono attualmente rappresentate dalle tariffe indicate nel D.M. 17 giugno 2016, nonché dall'Allegato I.13 del Codice dei contratti pubblici, che attualizza il quadro tariffario al richiamato decreto ministeriale. Se antecedentemente alla L. 49/2023 dette tariffe erano prese come parametri di riferimento e in quanto tali suscettibili di ribasso in sede di gara, l'attuale formulazione normativa derivante dall'adozione della sopravvenuta legge 49/2023 pare disporre l'inderogabilità di tali tariffe, come evidenziato anche nella deliberazione ANAC n. 343 dd. 20.07.2023, in cui si rileva che "le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura".

Allo stato attuale permane una situazione di incertezza, che si rispecchia, tra gli altri, nello schema del Bando tipo ANAC n. 2/2023, relativo all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura con procedura aperta soprasoglia di rilevanza europea e oggetto di recente pubblica consultazione, in cui sono esposte tre possibili opzioni in merito all'impostazione dell'offerta economica alla luce delle nuove disposizioni sull'equo compenso. Parimenti, la medesima incertezza è riscontrabile confrontando le opposte conclusioni alle quali giungono la Delibera ANAC 101 dd. 28.02.2024 - nella quale si rileva che la presenza di un quadro normativo poco chiaro in merito alle modalità applicative della normativa sull'equo compenso alle procedure di gara impedisce che possa operare l'eterointegrazione del bando in forma di esclusione dalla gara di un concorrente, la cui offerta "perfettamente aderente ai contenuti della lex specialis, risulti non conforme alla L. 49/2023" – e il TAR Veneto, sez. III, che con la sentenza n. 634 dd. 03.04.2024 statuisce viceversa che la disciplina di gara debba ritenersi eterointegrata dalla L. 49/2023.

In attesa di un chiarimento normativo in materia, auspicato anche dalla stessa

Autorità Nazionale Anticorruzione, ed evidenziato che il collegamento normativo tra il Codice dei Contratti pubblici e la L. 49/2023 dovrebbe essere oggetto di discussione nella prossima Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio, si forniscono le seguenti indicazioni operative, recepite anche nei *template* di prossima pubblicazione.

Va in primo luogo rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 17 giugno 2016, il corrispettivo è dato dalla componente "compenso", a cui si aggiungono le spese e gli oneri accessori determinati in misura forfettaria entro un limite percentuale massimo del compenso stesso. Conseguentemente, si ritiene opportuno procedere come segue:

- 1) la stazione appaltante predispone in primo luogo la bozza di corrispettivo, comprensivo sia dell'equo compenso non ribassabile, costituito dalla somma delle tariffe, sia degli oneri e delle spese accessorie forfettari, e al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA;
- 2) di seguito, la stazione appaltante calcola la percentuale di incidenza degli oneri e delle spese accessorie sul corrispettivo totale di cui al punto 1), la quale costituisce la percentuale massima di sconto che può essere offerta dall'operatore economico.

Si evidenzia, tuttavia, come un pronunciato ribasso sulla componente spese e oneri accessori, ivi compresa l'ipotesi del suo totale azzeramento, seppur astrattamente possibile, potrebbe concretamente causare una lesione indiretta del compenso e una conseguente erosione della qualità del servizio, oltre a rendere l'offerta inaffidabile (si veda al riguardo quanto rilevato in merito anche dalla Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri di luglio 2023 e TAR Lazio Roma – Sez. V-Ter n. 8580 del 30 aprile 2024). Peraltro, sempre in tale ottica, va rimarcato come per gli affidamenti sottosoglia l'art. 54, comma 1 del Codice configuri la facoltà ampiamente discrezionale delle stazioni appaltanti di valutare la congruità "di ogni ulteriore offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa", mentre nel quadro degli affidamenti soprasoglia, ai sensi dell'art. 110 del Codice, la valutazione della migliore offerta che appaia anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici individuati nel bando o nell'avviso di gara si configura come un preciso obbligo in capo alla stazione appaltante.

Per quanto concerne l'attuazione delle indicazioni operative di cui sopra nel quadro delle singole tipologie di affidamento, e alla luce del temuto appiattimento delle offerte economiche ventilato da più parti, in merito agli affidamenti diretti dei servizi di ingegneria e architettura la corretta modalità operativa si realizza mediante il previo interpello di un unico operatore economico, poiché, come previsto nell'Allegato I.1 del Codice, l'affidamento diretto si caratterizza per l'assenza di una procedura di gara. Viceversa, per gli affidamenti trova generale applicazione il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come da previsione dell'art. 108, comma 2, lett. b) del Codice, mediante il quale la singola stazione appaltante può attuare l'adeguata ripartizione dei pesi ponderali tra la componente tecnica e quella economica, al fine di perseguire la giusta valorizzazione degli elementi qualitativi dell'offerta. Per l'eventualità in cui due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'elemento qualitativo, la stazione appaltante può prevedere nella documentazione di gara il

posizionamento al primo posto in graduatoria del concorrente cui è attribuito il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità tra più offerte tecniche la stazione appaltante può procedere con sorteggio.

Nel rimarcare, infine, la necessità di procedere sempre alla corretta individuazione dei servizi da affidare nel quadro delle previsioni del D.M. 17 giugno 2016, anche alla luce del controllo approfondito attuato dalla Corte dei Conti in particolare sugli appalti finanziati dal PNRR/PNC.

Si rimanda alla **esemplificazione di determinazione percentuale** massima di sconto proponibile, in appendice alla circolare – **Allegato 3a**.

Distinti saluti.

Il Direttore centrale
dott.ssa Magda ULIANA

[firmato digitalmente]

In ordine ai contenuti della presente circolare, si ricorda che per eventuali richieste di parere è possibile in ogni tempo indirizzare una richiesta all'indirizzo PEC della Direzione centrale infrastrutture e territorio: territorio@certregione.fvg.it

Referenti da poter contattare

Magda Uliana direttore centrale (tel. 0403774721 - email: magda.uliana@regione.fvg.it)

Cristina Modolo direttore del servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica (tel. 0432555284 – email: cristina.modolo@regione.fvg.it)

Elena De Nigris titolare di P.O. coordinamento amministrativo contabile e contrattuale del servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica (tel. 0432555712 – email: elena.denigris@regione.fvg.it)

Oscar Buzzi coordinatore di struttura stabile per il coordinamento ed il supporto tecnico informatico nell'ambito delle attività della rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia con sede in Udine del servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica (tel. 0432555474 - email: oscar.buzzi@regione.fvg.it)

Marco Gus del servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica (tel. 0403774124 – email: marco.gus@regione.fvg.it)

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Assessorat des Ouvrages publics, du Territoire et de l'Environnement
Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente

L'Assesseur
L'Assessore

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Valle d'Aosta
ordine.aosta@ingpecf.eu.it

Réf. n° - Prot. n.
VI réf.

Al Presidente dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Valle d'Aosta
oappc.aosta@archiworldpec.it

Trasmissione a mezzo pec

Aoste,
Aosta,

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della Valle
d'Aosta
protocollo.odaf.aosta@conafpec.it

Al Presidente dell'Ordine dei Geologi
della Valle d'Aosta
geologivda@pec.epap.it

Al Presidente dell'Ordine dei Periti
Industriali e Periti Industriali Laureati
della Valle d'Aosta
ordinediaosta@pec.cnpi.it

Al Presidente del Collegio dei Geometri e
dei Geometri Laureati della Valle d'Aosta
collegio.aosta@geopec.it

OGGETTO: Applicazione della legge 49/2023 agli appalti di servizi di ingegneria e architettura.

Facendo seguito ai numerosi incontri che si sono svolti negli scorsi mesi relativamente all'applicazione della legge 49/2023, in materia di equo compenso, agli appalti di servizi di ingegneria e architettura disciplinati dal d.lgs. 36/2023, si informa che è stato coinvolto il Tavolo tecnico d.lgs. 36/2023, istituzionalizzato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 286/2024, nel seguire e monitorare le continue evoluzioni sull'argomento e per supportare l'Amministrazione nelle sue determinazioni.

Come noto, l'argomento è oggetto di grande attenzione di fronte al dibattito che è nato a livello istituzionale nella ricerca di argomenti per avvalorare le opposte tesi sulla legittima applicabilità dell'equo compenso agli appalti di servizi di ingegneria e architettura disciplinati dal d.lgs. 36/2023.

./.

Région Autonome
Vallée d'AosteRegione Autonoma
Valle d'Aosta

Il Tavolo tecnico ha di recente ulteriormente riesaminato la tematica alla luce dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali, in ultimo la sentenza del TAR Lazio n. 8580 in data 30 aprile 2024, che hanno sancito la natura imperativa e l'integrale applicabilità della disciplina dell'equo compenso ai contratti pubblici e la sua piena compatibilità con la Costituzione ed il diritto europolitano (in particolare, con i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi in regime di concorrenzialità). Il Tavolo ha assunto, pertanto, le motivazioni esplicitate dal giudice amministrativo quali valide ragioni per l'applicabilità dell'equo compenso ai servizi di ingegneria e architettura affidati ai sensi del d.lgs. 36/2023, specie in relazione alle incertezze derivanti da eventuali contenziosi.

Alla luce di quanto sopra è, dunque, orientamento dell'Amministrazione regionale consentire il ribasso sulla sola quota "spese e oneri accessori", di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, ed applicare l'equo compenso per determinare la voce "compenso" da corrispondere al professionista, secondo quanto previsto dall'articolo 4 e dalle tabelle del medesimo decreto ministeriale, come integrato dall'allegato I.13 del d.lgs. 36/2023.

In tale senso sono state quindi fornite specifiche indicazioni a tutte le strutture dirigenziali regionali al fine di sensibilizzare opportunamente i RUP così da attenersi alle indicazioni di cui sopra.

E' stato, inoltre, demandato alla s.o. Stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici (SUA) - nella sua qualità di responsabile di fase - il compito di rappresentare l'indirizzo assunto dall'Amministrazione regionale anche agli Enti locali e agli altri Enti convenzionati.

Si conferma, infine, la volontà di continuare nel proficuo percorso di confronto intrapreso con gli Ordini ed i Collegi professionali regionali nell'applicazione condivisa del d.lgs. 36/2023.

Cordiali saluti.

L'Assessore
Davide SAPINET
(documento firmato digitalmente)

 DAVIDE SAPINET
26.06.2024
09:56:54
GMT+01:00

Il Presidente
Renzo TESTOLIN
(documento firmato digitalmente)

 RENZO TESTOLIN
26.06.2024
10:24:22
GMT+01:00